



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DOPO IL RECESSO DA UNA SOCIETÀ DI PERSONE IL SOCIO NON
RISPONDE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'ANNO IN CUI È CESSATO IL
RAPPORTO SOCIALE**

Sentenza del giorno 22 gennaio 2024, n. 718 del 2025 (dep. 05/06/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Carta Marco (Relatore)

Monaca Giovani (Giudice)

177 TRIBUTI IN GENERE - 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE -
IN GENERE

Tributi erariali - Socio di società di persone - Responsabilità - Cessione della
quota - Incidenza – Obblighi degli amministratori - Responsabilità del socio
cessato - Esclusione



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di società di persone, l'onere di redigere il rendiconto al termine di ogni anno grava sugli amministratori, ai sensi dell'art. 2261 cod. civ., che comprende anche l'obbligo di determinare sia l'utile civilistico che quello fiscale, da cui consegue il dovere di presentare la dichiarazione fiscale ed il versamento delle imposte. (In motivazione la Corte ha precisato che tali obblighi non possono essere posti a carico dei soci receduti e cessati, che non rispondono - neanche in via sussidiaria - della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è cessato il loro rapporto sociale).

Rif. normativi

art. 2269 c.c., art. 2290 c.c., art. 2291 c.c., art. 2304 c.c.
art. 46 DPR 29/09/1973 n. 602
art. 5 DPR 22/12/1988 n. 917

Conformità

Anno pubb.

2025